



AREA IV REGISTRO IMPRESE E ANALISI STATISTICHE
 STRUTTURA PROCEDIMENTI D'UFFICIO - CONSERVATORIA
procedimentidufficio.ri@rm.camcom.it
registro.imprese@rm.legalmail.camcom.it

Roma, data del protocollo

OGGETTO: *Revoca parziale del Provvedimento del Conservatore del Registro delle Imprese prot.n. 27207 del 28/01/2025 di cancellazione d'ufficio degli indirizzi di posta elettronica multipli di impresa*

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Vista la Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i., recante “*Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura*” ed in particolare l’art. 8 “*Registro delle imprese*”;

Visto il D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, contenente il regolamento di attuazione dell’art. 8 della L. 580/1993 e s.m.i.;

Visto il D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale) e successive modificazioni e integrazioni;

Rammentato che il D.L. 29 novembre 2008, n. 185 conv. in L. n. 2/2009, nell’ambito delle misure volte a ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese, ha previsto, ai commi 6 e 6 *bis* dell’art. 16, che le imprese costituite in forma societaria sono tenute ad iscriverne presso il Registro delle imprese il loro indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);

Rammentato, altresì, che il successivo D.L. 18 dicembre 2012, n. 179, conv. in L. n. 221/2012, all’art. 5 comma 2 ha esteso l’obbligo di iscriverne nel Registro un indirizzo di posta elettronica certificata anche alle imprese individuali;

Considerato che l’indirizzo PEC, iscritto nell’ “*Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti*” (cosiddetto INI-PEC) di cui all’art. 6 *bis* del citato Codice dell’Amministrazione digitale, deve essere valido, in quanto indirizzo pubblico informatico di riferimento dell’impresa, cui possono pervenire informazioni, atti e notifiche, validi a tutti gli effetti di legge;

Visto, in particolare, che l’art. 37 del D.L. 76/2020, al comma 1, lett. b), per un opportuno coordinamento con il codice dell’amministrazione digitale e con la disciplina europea, ha sostituito il riferimento all’indirizzo PEC con quello relativo al *domicilio digitale*;

Considerato che la direttiva adottata dal Ministro dello Sviluppo Economico, d’intesa col Ministro della giustizia, in data 27 aprile 2015, avente ad oggetto indicazioni per l’attuazione delle disposizioni concernenti il pubblico elenco denominato “*Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC)*”, stabilisce espressamente che l’iscrizione al Registro delle Imprese dell’indirizzo di posta elettronica certificata di un’impresa è legittimamente effettuata solo se detto indirizzo è nella titolarità esclusiva della medesima, perché ciò costituisce il requisito indispensabile per garantire la validità delle comunicazioni e delle notificazioni effettuate con modalità telematiche;

Considerato, inoltre, che l’Ufficio del Registro delle Imprese, qualora accerti che un indirizzo PEC risulti iscritto sulla posizione di due o più imprese, deve invitare tutte le imprese, diverse da quella che ha provveduto per ultima all’iscrizione del predetto indirizzo, a presentare domanda di iscrizione di un nuovo indirizzo di posta elettronica certificata entro un termine non superiore a dieci giorni, decorso il quale l’Ufficio procede alla cancellazione dell’indirizzo medesimo ai sensi dell’articolo 2190 del Codice Civile;

Visto che, tramite la Comunicazione prot. n. 261203/U del 19/12/2024, pubblicata all'Albo Camerale dal 20/12/2024 al 20/01/2025, è stata data notizia dell'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio di n. 40 domicili digitali "multipli tra imprese", tra cui anche la PEC *ideaproject@pec.it*, riferita alla Idea Project Consulting S.r.l. di Roma (REA 972468), in quanto risultata multipla, essendo la stessa iscritta anche sulla posizione della Idea Project di Rossoni Emilio di Bergamo (REA 474185);

Considerato che il Conservatore, con Provvedimento prot. n. 27207 del 28/01/2025, pubblicato all'Albo Camerale dal 29/01/2025 al 12/02/2025, ha disposto l'iscrizione d'ufficio, nel Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 37 del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020, della cancellazione dei domicili digitali di cui sopra;

Visto che successivamente si è proceduto all'attribuzione d'ufficio del domicilio digitale e alla contestuale notifica, al medesimo domicilio, del verbale di accertamento dell'infrazione amministrativa n. 2025/43540, relativo all'omessa iscrizione del domicilio digitale ai sensi dell'art. 16, commi 6 e 6 bis D.L. 185/2008 convertito nella L. 2/2009;

Atteso che con nota del 25/11/2025, il sig. Cesarini Edoardo, in qualità di presidente del Consiglio di Amministrazione della Idea Project Consulting S.r.l. di Roma (REA 972468), ha contestato la fondatezza sia del suddetto provvedimento di cancellazione della PEC *ideaproject@pec.it* sia del successivo verbale di accertamento di infrazione amministrativa, rivendicando la titolarità della citata PEC;

Considerato, poi, che lo stesso Cesarini ha scritto anche alla Camera di Commercio di Bergamo per avere informazioni circa l'iscrizione nel Registro delle Imprese della pec *ideaproject@pec.it* sulla Idea Project di Rossoni Emilio;

Visto che il Conservatore del Registro delle Imprese di Bergamo ha dichiarato di aver provveduto all'iscrizione della pec *ideaproject@pec.it* sulla Idea Project di Rossoni Emilio (REA 474185) per mero errore materiale, atteso che la stessa risultava già iscritta sulla Idea Project Consulting S.r.l. di Roma e di aver richiesto al Giudice del Registro di Bergamo, ai sensi dell'art. 2191 cc, la cancellazione d'ufficio di detta iscrizione;

Rilevato, pertanto, che la cancellazione del domicilio digitale *ideaproject@pec.it* non doveva essere eseguita sulla Idea Project Consulting S.r.l. di Roma;

Atteso che nelle more dell'adozione del presente provvedimento, la suddetta pec è stata reinscritta per la Idea Project Consulting S.r.l. di Roma su richiesta della società stessa;

DISPONE

- la revoca parziale del Provvedimento del Conservatore prot. n. 27207 del 28/01/2025, limitatamente al solo domicilio digitale *ideaproject@pec.it*;
- che la notificazione del presente provvedimento avvenga mediante pubblicazione per quindici giorni all'Albo camerale e sul sito internet istituzionale in apposita sezione. Nei successivi otto giorni è consentito il ricorso al Giudice del Registro delle Imprese di cui all'articolo 2189 del codice civile.

IL CONSERVATORE
Barbara Cavalli